



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Settore Fallimentare

IL GIUDICE DELEGATO

e tabellarmente competente, Dott.ssa Domenica Capezzerà, ha pronunciato il segue

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato e promosso ex art. 14 ter L. n. 3/2012 dalla Sig.ra [REDACTED] e dal Sig. [REDACTED], rappresentati dall'Avv. Manuela Sanità, i quali, in qualità di coniugi conviventi, premettendo di aver chiesto all'OCC territorialmente competente la designazione di un professionista allo scopo di presentare domanda unitaria di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge, ha dato atto della nomina a gestore della crisi del Dott. Pierpaolo Gigante.

Fatto e diritto

Con ricorso del 25/05/2022 [REDACTED] e [REDACTED], assistiti dal legale di fiducia, Avv. Manuela Sanità, hanno presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012.

I debitori hanno dichiarato:

di non essere soggetti alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;

di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dalla contrazione dei redditi percepiti e da alcuni eventi familiari e personali verificatisi nel corso degli anni, eventi che non hanno reso più possibile onorare gli impegni finanziari assunti con la sottoscrizione del mutuo ipotecario fondiario, per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare di proprietà della Sig.ra [REDACTED] e con successivi finanziamenti;

la procedura unitaria di liquidazione del patrimonio sottende la considerazione che i ricorrenti coinvolti nel sovraindebitamento avente origine comune, ai fini delle disposizioni della presente legge, sono da ritenersi membri della stessa famiglia.

Dalla relazione del professionista è emerso che le obbligazioni assunte dai coniugi, genitori di una figlia minorenni di anni 12, hanno tratto origine, dagli esborsi resisi necessari per far fronte al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare e di alcuni finanziamenti, condizione che si è andata a complicare dopo un periodo di forte contrazione delle entrate percepite causato dalla cessazione del rapporto di lavoro dei coniugi con gli originari datori.

Come riportato in atti, attualmente i ricorrenti versano in una situazione di crisi finanziaria irreversibile, in quanto, così come riportato nella documentazione riguardante i redditi percepiti negli ultimi anni, dal cui esame emergono i modesti valori lordi, risulta che:

- la Sig.ra [REDACTED] "dal 2017 non è più riuscita a trovare una occupazione sino al 10/06/2020 quando viene assunta presso il [REDACTED], con contratto a tempo determinato part-time e mansioni di addetta alle colazioni/cameriera ai piani, per 15 ore settimanali ed uno stipendio di circa € 550,00 netti al mese. Il rapporto di lavoro è stato formalizzato con una alternanza di contratti di tipo stagionale/intermittente. L'ultimo contratto è stato formalizzato in data 14/10/2021 (con termine al 31/12/2021), prorogato sino al 31/05/2022. L'attuale stipendio mensile è di € 650,00 netti al mese".

- il Sig. [REDACTED], dopo la chiusura nel settembre del 2020 del ristorante presso il quale lavorava – dal quale, alla data dell'ultima busta paga, ha già percepito in forma di anticipi il trattamento di fine rapporto maturato nel corso degli anni – è stato assunto con contratto a tempo determinato part-time prima dalla [REDACTED], percependo uno stipendio mensile di € 800,00 circa e, dopo un periodo di cassa integrazione, dal 08/05/2021 è stato assunto, con la mansione di cuoco, dalla società [REDACTED] percependo uno stipendio mensile di € 1.000,00, con contratto prorogato al 30/06/2022.

I debitori hanno dichiarato un importo di € 1.170,34 necessario per il sostentamento mensile del proprio nucleo familiare, composto anche dalla figlia minorenni non economicamente autosufficiente ed in età scolare, così calcolato:

TIPOLOGIA	MEDIA ANNUA	MEDIA MENSILE
1. Attività sportiva figlia minore	€ 600,00	€ 50,00
2. Ass.ne macchina Jundai	€ 286,08	€ 23,84
3. Benzina Yundai	€ 2.400,00	€ 200,00
4. utenza Acqua	€ 300,00	€ 25,00
5. utenza Spazzatura	€ 348,00	€ 29,00
6. utenza Luce	€ 600,00	€ 50,00
7. utenza Gas	€ 740,00	€ 61,60
8. Cibo	€ 6.600,00	€ 600,00
9. Scolastiche	€ 350,00	€ 29,50
10. spese per medicine e varie	€ 540,00	€ 45,00
11. Vestiario	€ 1200,00	€ 100,00
12. Revisione caldaia	€ 80,00	€ 6,60
TOTALE	ANNUO	MENSILE
	€ 14.044,08	€ 1.170,34

importo che si eleva ad € 1.700,00 se si aggiunge una futura spesa per il canone d'affitto necessario nell'ipotesi di aggiudicazione dell'abitazione principale, e quantificato in € 500,00, comprensivi di spese condominiali.

Per far fronte alle esigenze familiari appena computate, i ricorrenti hanno richiesto di essere autorizzati a:

- beneficiare, per l'intero, dello stipendio percepito dalla Sig.ra [REDACTED] (pari a circa € 650,00 mensili) ed a trattenere, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lettera b), lo stipendio mensile del Sig. [REDACTED] sino alla concorrenza di € 1050,00, mettendo a disposizione una quota pari a € 50,00 per la durata della procedura stimata in quattro anni;
- trattenere la somma depositata sul Libretto n. [REDACTED], acceso a nome della figlia [REDACTED], presso la Banca di Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo, che presenta un saldo di € 573,10, affermando che detta

somma sarebbe utile per affrontare le spese iniziali necessarie per il reperimento di un nuovo alloggio.

Per tutto quanto sopra esposto, la situazione finanziaria appare compromessa in maniera irreversibile.

La domanda di liquidazione depositata è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 co 9 L.3/12 dalla quale è stato possibile desumere, tra l'altro, che la ricorrente non possiede altri beni mobili o immobili se non quelli dettagliatamente esposti nella domanda.

La relazione particolareggiata ha altresì riscontrato che i debiti complessivi residui dell'istante risultano essere, per la Sig.ra [REDACTED]

<i>n</i>	<i>creditore</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo</i>
1	BNL Spa	Mutuo ipotecario (in solido con il coniuge)	129.289,92
2	BNL Spa	Prestito personale (in solido con il coniuge)	12.304,09
3	Ifis Npl Investing SPA n.q. di Cessionaria	Prestito personale BCC contratto dal [REDACTED]	24.220,63
4	Europa Factor SPA n.q. di cessionaria	Mutuo chirografario BCC Credito al Consumo	6.040,77
5	Condominio Giardini Naxos	Spese condominiali arretrate al 16.01.2022	506,80
6	COMUNE DI MONTESILVANO	Ingunzione tassa rifiuti - anno 2017	340,44
7	COMUNE DI MONTESILVANO	n.3 multe stradali	459,70
8	Avv. Manucla Sanità	Assistenza alla procedura in solido con il sig. [REDACTED]	5.166,72 al lordo

e per il Sig. Santedicola:

<i>n</i>	<i>creditore</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo</i>
1	BNL Spa	Mutuo ipotecario In solido con il coniuge	129.289,92
2	BNL Spa	Prestito personale (in solido con il coniuge)	12.304,09
3	Ifis Npl Investing SPA n.q. di Cessionaria	Prestito personale BCC con garanzia della sig.ra [REDACTED]	24.220,63
4	Ifis Npl Investing SPA n.q. di Cessionaria	Prestito personale ex Agos Ducato SPA	15.441,74
5	Avv. Manuela Sanità	Assistenza alla procedura in solido con la sig.ra [REDACTED] [REDACTED]	5.166,72 al lordo degli accessori di legge

In ogni caso, dalla Relazione del Dott. Gigante, i debiti complessivi ammontano ad € 193.770,81.

I ricorrenti hanno dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura di liquidazione del patrimonio, il ricavato del realizzo dei seguenti beni di proprietà della [REDACTED]:

- diritto di proprietà (quota 1/1) dell'immobile ad uso abitativo sito in [REDACTED] (PE), [REDACTED] identificato al catasto urbano fg. 5, part. [REDACTED] rendita castale Euro 277,76;

Detto bene costituisce attuale abitazione principale del nucleo familiare, il cui valore è stato stimato in € 142.256,00 dall'Ing. Prosperi, CTU nominato nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al N. 173/2018 r.g.e.i. Tribunale di Pescara, il cui terzo tentativo di vendita è stato fissato al prossimo 15/06/2022 con un prezzo base d'asta di € 60.014,25.

e di proprietà del [REDACTED]

- beni mobili ed arredi presenti all'interno dell'abitazione e stimati dal gestore in € 1.500.

Il ricorrente risulta, altresì, titolare di reddito da lavoro dipendente percependo €1.100,00 circa mensili, di cui una piccola quota (€ 50,00 per 48 mesi) viene messa a disposizione della procedura, sicché nei quattro anni lo stesso dovrebbe essere in grado di erogare la somma complessiva di € 2.400,00.

Non vi sono altri assets utili da porre in liquidazione atteso che la Sig.ra [REDACTED] risulta essere intestataria di una autovettura Hyundai, il cui valore è approssimato in € 3.5000 circa, e per il quale bene la debitrice ha fatto espressa richiesta di esclusione dalla procedura liquidatoria, trattandosi dell'unica autovettura in uso alla famiglia.

E quindi l'attivo complessivo stimato dal gestore è pari ad € 62.087,35, comprensivo delle somme giacenti sul libretto intestato alla figlia minore e tenendo conto del valore di realizzo dell'immobile al terzo esperimento di vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare già pendente.

TOTALI

	ATTIVO	PASSIVO
VENDITA IMMOBILE	€ 60.014,25	
VENDITA VETTURA	Da verificare	
VENDITA MOBILI	€ 1.500,00	
LIQUIDITA'	€ 573,10	
Mutuo BNL		129.289,92
BNL Spa		12.304,09
Ifis Npl Investing SPA n.q. di Cessionaria		24.220,63
BCC Credito Consumo		6.040,77
Ifis Npl Investing SPA n.q. di Cessionaria		15.441,74
Condominio Giardini Naxos		506,80
Comune di Montesilvano		800,14
Avv. Manuela Sanità		5.166,72
TOTALE	62.087,35	193.770,81

A cui si devono aggiungere € 2.400,00 rappresentati dall'apporto mensile messo a disposizione dal ██████████, per un totale di € 64.487,35.

La detta procedura liquidatoria consentirà ai ricorrenti di:

- mettere a disposizione il ricavato della vendita dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva e degli arredi al suo interno;
- pagare in prededuzione il compenso maturato dall'O.C.C. che, già calcolato in via provvisoria, dovrà essere rideterminato all'esito della definizione dell'attivo e del passivo, e dell'Avv. Sanità.
- destinare l'autovettura di proprietà della Sig.ra ██████████ e la totalità degli stipendi dei debitori al fabbisogno familiare, facendo salva, per tutta la durata della procedura, la somma di € 50,00 al mese dalla retribuzione del Sig. ██████████;
- escludere la esigua liquidità disponibile dalla presente procedura, destinando la stessa alle future incombenze.

Rilevato che:

i debitori non possiedono altri beni, mobili od immobili, oltre a quelli offerti in liquidazione;

i ricorrenti non svolgono attività di impresa, così come chiarito e documentato dal gestore;

nell'affrontare la disamina della domanda ex art. 14 ter L. n. 3/2012 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente;

che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b);

che la situazione di sovraindebitamento, effettivamente documentata, risulta collegata direttamente alla contrazione delle entrate reddituali.

Nella Relazione Particolareggiata è stato pure evidenziato come la documentazione prodotta abbia consentito al professionista nominato di ricostruire esattamente la situazione debitoria ed economico patrimoniale.

Comunque, nel nostro caso, non manca l'utilità della nomina del Liquidatore, poiché gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di

riparto; nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio - periodo alla cui durata l'odierno ricorrente non sembra derogare - sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell'attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente, sicché l'assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire de jure gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/quinquies co.ult. e 14/undecies Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell'obbligato "sovraindebitato" siano sorti per causa posteriore all'apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi - una volta pure decorso tale quadriennio - della facoltà di agire esecutivamente sui beni del debitore medesimo.

Invero, tenuto conto dell'esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona del Dott. Pierpaolo Gigante, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ciò in quanto trattasi dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall'avvenuta ammissione della procedura di Liquidazione del patrimonio per "sovraindebitamento", qui promossa dagli odierni ricorrenti.

La procedura di liquidazione di cui alla domanda proposta può, pertanto, dichiararsi aperta con gli effetti sopra esposti.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012 in favore di [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente in [REDACTED] (PE) alla Via [REDACTED] n. [REDACTED], e di [REDACTED] nato a [REDACTED] (PE) il [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED] (PE) alla Via [REDACTED] n. [REDACTED], e, per l'effetto, nomina liquidatore il Dott. PIERPAOLO GIGANTE (C.F. GGNPPL63D22G482A) con studio in Pescara (PE) alla Via Falcone e Borsellino n. 26

(PEC pierpaolo.gigante@odcecpescara.it), professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., già O.C.C.;

Dispone che il liquidatore:

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive ovvero provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "*portale delle vendite pubbliche*", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Autorizza sin da ora il nominato liquidatore a subentrare nelle eventuali procedure esecutive singolari pendenti che abbiano ad oggetto beni immobili offerti in liquidazione.

Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione.

Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara, con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Dispone ai sensi dell'art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che risultino esclusi dalla liquidazione le somme necessarie per contribuire al mantenimento del nucleo familiare, quantificate - rebus sic stantibus - in € 1.700,00 netti mensili per entrambi i ricorrenti; dispone che l'O.C.C./liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore); che quanto sopravvenuto nel patrimonio dei ricorrenti, ivi compreso a titolo di maggior reddito prodotto rispetto all'attualità, al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione.

Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale del debitore.

Avvisa il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 ter comma III.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli istanti, al Liquidatore ed alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pescara per l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo n. 173/2018 R.G.E.I. .

Pescara 14/06/2022

Il Giudice

Dott.ssa Domenica Capezzerà

MANUELA SANITA'
AVVOCATO
VIA ORAZIO 137 PESCARA
te/ fax 085.4211611
manuela.sanita@ordineavvocatipescarapec.it

TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA
SEZIONE FALLIMENTARE
RICORSO FAMILIARE PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX
ART. 14 TER E SS LEGGE 3/2012

////////

Per: i coniugi [redacted] nata a Pescara il [redacted] (C.F. [redacted]) e [redacted] nato a Montesilvano (PE) il [redacted], C.F. [redacted], entrambi residenti in [redacted] (PE) alla Via [redacted], elettivamente domiciliati in Pescara alla via Orazio 137, presso lo studio dell'Avv. Manuela Sanità del foro di Pescara (SNTMNL79D63G141I – manuela.sanita@ordineavvocatipescarapec.it) che li rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto;

Sommario:

1. Premessa
2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato della crisi
4. Attivo
5. Passivo
6. Situazione reddituale – spesa mensile - fabbisogno
7. Liquidazione patrimonio

1. Premessa

Con istanza depositata in data 05.03.2019 – n. prot. 168/2019 e 178/2019 - gli istanti chiedevano la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (doc. A).

Ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento, l'OCC accoglieva le rispettive istanze e nominava per entrambi i coniugi il Dott. Pierpaolo Gigante, nomina

regolarmente accettata (cfr. all. 1-4 rel. Part. in doc. C).

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei coniugi è rimasta invariata e gli stessi non hanno messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.

I ricorrenti quindi provvedono a presentare, con un unico ricorso familiare, le rispettive proposte di composizione della crisi, ed in particolare la liquidazione dei beni nei termini sotto elencati, impegnandosi già da ora ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti o modifiche.

2. Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

I sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012. Ai fini dell'esdebitazione, domanda che verrà rinnovata alla fine della procedura liquidatoria, si precisa che i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né hanno subito per cause a loro imputabili i provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* legge 3/2012.

I ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6 legge 3/2012, essendo evidente il perdurante squilibrio fra le obbligazioni imputabili ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, il tutto come dettagliatamente indicato nella relazione particolareggiata a firma del Gestore (pg. 6 e ss in doc C).

Si precisa che i ricorrenti hanno fornito all'O.C.C tutta la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

3. Esposizione debitoria e ragioni dell'indebitamento – stato di crisi.

Per entrambi i ricorrenti, l'indebitamento trova la propria origine nell'incapacità dei coniugi di far fronte al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione e di alcuni prestiti personali in essere.

Al fine di comprendere la genesi e l'evolversi dell'indebitamento occorre ripercorrere la storia lavorativa dei coniugi, dettagliatamente esposta nella relazione (pg. 15 e ss) tenendo presente che il mutuo è stato contratto in data **18.06.2010**.

I coniugi [REDACTED] si sono sposati il 27 giugno 2009.

In quel periodo il [REDACTED] lavorava al ristorante [REDACTED] di Pescara, (assunto dal 07/03/2008), con regolare contratto subordinato a tempo indeterminato, percependo uno stipendio mensile netto di circa 1.100 / 1.200,00 euro, progressivamente aumentato a circa 1.300 / 1.400,00 euro (**doc. 44 rel. Part.**).

Nello stesso periodo la Sig.ra [REDACTED] lavorava con contratto a tempo indeterminato di tipo subordinato alle dipendenze della Società [REDACTED] [REDACTED] (sin dal 01.11.2007), con mansioni di barista presso il locale bar situato all'interno dell'Istituto [REDACTED], percependo uno stipendio mensile netto di circa 1.100,00 / 1.200,00 euro mensili (**doc. 45 rel. Part.**).

Dunque i coniugi, entrambi assunti con contratto di tipo subordinato full-time a tempo indeterminato, godevano di un reddito netto mensile totale di circa 2.500 / 2.700,00 euro mensili.

In questo contesto economico / finanziario stipulano il mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa a Montesilvano (giugno 2010) e contraggono alcuni prestiti personali, soprattutto con la Agos in qualità di finanziaria convenzionata con alcune note aziende di arredamento, e con la BCC Cre.Co (acceso nel 2012), provvista utilizzata per far fronte ad altre esigenze di famiglia, anche in seguito alla nascita della figlia minore, nata nel 2011.

Agli inizi del 2014, con una situazione economica invariata, il [REDACTED] decide di raggruppare i precedenti finanziamenti contratti con Agos Ducato SPA in uno solo, e pertanto si rivolge all'istituto di credito BCC ottenendo un prestito chirografario acceso in data 22.08.2014 (n. 018/412530), per complessivi euro 24.837,50 (con rata mensile di euro 366,55) e con il quale sono stati estinti i precedenti finanziamenti stipulati con Agos Ducato SPA.

In definitiva, sino al Dicembre 2014 la situazione economica familiare rimane pressoché invariata, ed anzi migliora grazie agli aumenti di stipendio derivate dagli scatti di anzianità.

In questo periodo i coniugi pagano regolarmente tutte le scadenze, sia quelle derivanti dal mutuo che dai finanziamenti.

Il primo momento di crisi si ha nel dicembre 2014, allorquando la sig.ra [REDACTED] [REDACTED], dopo 7 anni di assunzione, viene licenziata per giustificato motivo oggettivo (**doc. 47 rel part.**).

Viene attivata la polizza Cardiff contratta a protezione del mutuo, che subentra nel pagamento della quota capitale facente capo alla sig.ra [REDACTED], in misura quindi al 50%.

La polizza Cardiff opera sino al Giugno 2016, allorquando la sig.ra [REDACTED] trova un altro lavoro di tipo subordinato part-time a 15 ore mensili presso la ditta [REDACTED] per uno stipendio di circa 400 euro mensili.

In questo periodo di difficoltà economica (2014/2016) i coniugi comunque cercano di far fronte agli impegni economici, in particolar modo per quanto riguarda la rata derivante dal mutuo ipotecario.

A tal fine, il [REDACTED] si vede costretto a richiedere vari anticipi sul TFR dalla società [REDACTED], come da ricevute pervenute dall'ex datore (in **doc. 48 rel. Part.**).

Sempre in questo periodo il [REDACTED] si rivolge al credito al consumo, chiedendo e ottenendo delle facilitazioni economiche poi raggruppate con il finanziamento del 11.03.2016, di complessivi euro 14.877,87 (rata mensile di euro 127,60 per 180 mesi) totalmente destinato all'estinzione di precedenti finanziamenti concessi sempre da Agos Ducato SPA (pratica n. 37653821334078 di euro 7.071,58; n. 4301524615056808 di euro 2.629,67; n. 5432511870089953 di euro 5.176,62), (in **doc. 49 rel. Part.**).

Di converso, ottiene una sospensione della quota capitale del precedente prestito BCC n. 018/412530 del 22.08.2014, dal giugno 2016 al novembre 2017, come da storico fornito dall'Istituto di credito (sempre in doc. 46).

Ricapitolando, nel periodo dicembre 2014 / dicembre 2016 i coniugi, seppur a fatica, riescono ad onorare tutti gli impegni finanziari quali la rata del mutuo ipotecario, la rata del finanziamento della BCC Cre.Co del 2012 di euro 210,00 mensili, la rata del prestito BCC del 22.08.2014 (pagamento della sola quota interessi a partire dal giugno 2016) e la rata del nuovo prestito Agos Ducato SPA del 11.03.2016 (euro 127,60 mensili).

Nell'anno 2017 i coniugi vivono un ulteriore e tranciante momento di crisi economica.

Nell'Aprile 2017 al sig. [REDACTED] vengono ridotte le ore lavorative, e da uno stipendio netto di circa 1.300,00 euro mensili passa ad uno stipendio netto di circa

750,00 euro (come da buste paga in **doc. 50 rel. Part.**).

A distanza di qualche mese, nel luglio 2017, si interrompe anche il rapporto lavorativo della sig.ra [REDACTED], interruzione dovuta a seguito di una controversia insorta con il datore sulle retribuzioni e sfociata in un verbale di conciliazione sindacale (doc. 51).

Per tale motivo non è stato possibile riattivare la polizza Cardiff a protezione del mutuo poiché, formalmente, il rapporto della sig.ra [REDACTED] si era interrotto a seguito di dimissioni volontarie nell'ambito della suddetta conciliazione sindacale del 17/07/2017.

Dunque, è proprio nel 2017 che la crisi economica familiare diventa pressoché irreversibile.

Nel dicembre 2017 termina la sospensione della quota capitale del prestito BCC n. 018/412530 del 22.08.2014.

Il [REDACTED] quindi si reca presso l'Istituto di credito BCC rappresentando il momento di difficoltà economica.

L'Istituto propone un nuovo finanziamento, totalmente finalizzato ad estinguere il precedente prestito n. 018/412530 e il saldo negativo del conto corrente n. 955 intestato al sig. [REDACTED].

Viene quindi deliberato, in data 15.03.2018, il mutuo chirografario n. 018/415180 (oggetto della presente procedura) di euro 23.000,00 destinato al consolidamento debiti. Tale informazione è stata acquisita direttamente dalla filiale la quale, dietro richiesta della sottoscritta procuratrice, con comunicazione del 18.02.2019, precisava che *"a seguito delle rate sospese e dello scoperto di c/c immobilizzato, la Banca ha deliberato il 15.03.2018 un mutuo chirografario di euro 23 mila, durata 84 mesi, destinato al consolidamento debiti, prevedendo un pre-ammortamento di 18 mesi, al fine di consentire una rata sostenibile, tenuto conto delle difficoltà finanziarie familiari"*. Precisa sempre l'istituto che il mutuo è stato destinato alla *"estinzione mutuo chirografario n. 18/412530 (concesso il 22.08.2014) ed estinzione del fido di c/c 39382 (concesso il 29.09.2015)"* (**in doc. 27 rel. Part.**).

Ricapitolando, le difficoltà economiche iniziate a seguito del licenziamento della sig.ra [REDACTED] (Dicembre 2014) si sono aggravate nell'anno 2017, a seguito della riduzione dello stipendio del [REDACTED] e della cessazione del rapporto di

lavoro della moglie con il nuovo datore di lavoro “ [REDACTED] [REDACTED].

L'incalzare dei debiti, accumulatisi proprio in questo periodo, hanno costretto i coniugi in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione del proprio patrimonio.

Attualmente pende la procedura esecutiva immobiliare sull'unità familiare di proprietà della sig.ra [REDACTED], rubricata al n. 173/2018 RGE, attualmente fissata al 15.06.2022 per il terzo tentativo di vendita.

4. Attivo – Situazione Patrimoniale

La situazione patrimoniale e finanziaria di ciascun coniuge è la seguente (cfr. rel. Part. pag. 10-14):

A) [REDACTED]

1. Quota pari ad 1/1 dell'immobile ad uso abitativo sito in [REDACTED] (PE), via [REDACTED], id. al catasto urbano fg. 5, [REDACTED], rendita castale Euro 277,76. Il valore periziato nell'ambito della procedura alla data del 03.06.2019 è di euro 142.256,00 – ATTUALMENTE OGGETTO DI ESECUZIONE;
2. autovettura Hyundai tg [REDACTED] acquistata nel 2010, valore presumibile euro 3.500,00. Tuttavia, essendo l'unica auto in forze alla famiglia, utilizzata anche per accompagnare la figlia minore, di anni 12, a scuola ed alle varie attività, si chiede che tale bene possa essere escluso dalla procedura;
3. Reddito da lavoro dipendente part-time a tempo determinato di euro 650,00 mensili circa;
4. liquidità di euro 286,55, pari al 50% della liquidità presente su un libretto postale intestato alla minore [REDACTED].

B) [REDACTED]

1. Reddito da lavoro dipendente a tempo determinato di euro 1.100,00 circa mensili;
2. Beni mobili costituiti dal mobilio e dagli arredi presenti nell'abitazione, stimati dal Dott. Gigante in euro 1.500,00 complessivi (**doc. 42 rel. Part.**);
3. liquidità di euro 286,55, pari al 50% della liquidità presente su un libretto postale intestato alla minore [REDACTED].

5. Passivo

La situazione è la seguente (cfr. rel. part. pgg 6-10):

A) [REDACTED]	
mutuo ipotecario BNL in solido con il coniuge	euro 129.289,92
prestito BNL in solido con il coniuge	euro 12.304,09
garante del prestito BCC contratto dal coniuge	euro 24.220,63
prestito personale BCC	euro 6.040,77
spese condominiali arretrate	euro 506,80
Tassa rifiuti anno 2017	euro 340,44
Multe stradali (n.3)	euro 459,70
Assistenza legale in solido con il coniuge	euro 5.166,72 lorde
TOTALE PASSIVO	<u>178.329,07</u>

B) [REDACTED]	
mutuo ipotecario BNL in solido con il coniuge	euro 129.289,92
prestito personale BNL in solido con il coniuge	euro 12.304,09
prestito personale BCC con garanzia del coniuge	euro 24.220,63
prestito personale Agos Ducato SPA	euro 15.441,74
Assistenza legale in solido con il coniuge	euro 5.166,72 lorde
TOTALE PASSIVO	<u>euro 186.423,10</u>

6. Spesa mansile-fabbisogno.

Il Nucleo familiare dei ricorrenti è composto, oltre che dagli istanti, anche dalla figlia minore [REDACTED], nata a Pescara il [REDACTED] (CF [REDACTED]).

Il fabbisogno familiare, come certificato dal gestore della crisi sulla base dei documenti esaminati, è stato e stimato in complessivi euro 1.200,00 mensili (cfr. doc. 22 rel part.).

Considerato che la soglia di povertà assoluta per un nucleo familiare di 3 persone, secondo i dati ISTAT, è pari ad euro 1.150, 18 (sempre in doc. 22), devono ritenersi sicuramente congrue, ed anzi contenute le spese mensili indicate. Si riepilogano di seguito le spese ritenute necessarie:

TIPOLOGIA	MEDIA ANNUA	MEDIA MENSILE
-----------	-------------	---------------

1. Attività sportiva figlia minore	€ 600,00	€ 50,00
2. Ass.ne macchina Jundai	€ 286,08	€ 23,84
3. Benzina Yundai	€ 2.400,00	€ 200,00
4. utenza Acqua	€ 300,00	€ 25,00
5. utenza Spazzatura	€ 348,00	€ 29,00
6. utenza Luce	€ 600,00	€ 50,00
7. utenza Gas	€ 740,00	€ 61,60
8. Cibo	€ 6.600,00	€ 600,00
9. Scolastiche	€ 350,00	€ 29,50
10. spese per medicine e varie	€ 540,00	€ 45,00
11. Vestiario	€ 1200,00	€ 100,00
12. Revisione caldaia	€ 80,00	€ 6,60
TOTALE	ANNUO	MENSILE
	€ 14.044,08	€ 1.170,34

Alle suddette voci occorre aggiungere quanto necessario per un futuro canone di affitto più eventuali spese condominiali, e dunque una somma forfettariamente quantificabile in almeno 500,00 euro, e così per un totale di **euro 1.700,00 mensili**.

7. Liquidazione del patrimonio.

Il procedimento al quale entrambi i ricorrenti chiedono di accedere è la liquidazione del patrimonio. Trattasi dunque di due proposte distinte, da considerarsi autonome e indipendenti tra loro.

A) [REDACTED]:

La ricorrente mette a disposizione dei creditori:

- diritto di proprietà (quota 1/1) dell'immobile ad uso abitativo sito in [REDACTED] (PE), via [REDACTED], identificato al catasto urbano fg. [REDACTED], part. [REDACTED] sub. [REDACTED], rendita castale Euro 277,76.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 6, Lettera b), a mente del quale non rientrano nella liquidazione *“gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore*

guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”, **si chiede che sia consentito alla ricorrente di trattenere:**

- l'intero stipendio, attualmente pari ad euro 650,00 euro mensili, necessario per il sostentamento familiare;
- l'unica autovettura in uso alla famiglia, indispensabile per l'organizzazione e la gestione della vita familiare e le esigenze della figlia minore;
- il 50% dell'esigua liquidità presente sul libretto postale intestato alla figlia minore [REDACTED] (totale euro 573,10), necessaria anche in vista delle spese da affrontare per il reperimento di un nuovo alloggio.

B) [REDACTED]

Il ricorrente non possiede beni immobili o beni mobili registrati.

Possiede solo i beni mobili e gli arredi presenti all'interno dell'abitazione e stimati dal Gestore in complessivi euro 1.500,00, il cui ricavato viene messo a disposizione dei creditori (come da elenco e foto foto in doc. 42 rel. Part.).

Il ricorrente risulta altresì titolare di reddito da lavoro dipendente per la somma di euro 1.100,00 circa mensili, di cui una piccola quota viene messa a disposizione della procedura.

Considerate infatti, da un lato, le spese familiari necessarie (euro 1.200,00) ed il costo di un futuro alloggio in affitto (euro 500,00) per un totale di euro 1.700,00 e, dall'altro, la somma dei redditi familiari (euro 1.750,00 circa, considerato anche lo stipendio della sig.ra [REDACTED]), il [REDACTED] mette a disposizione una quota reddito di euro 50,00 mensili per un totale di 48 mesi.

Con la precisazione che qualsiasi mutamento delle condizioni economiche familiari verranno immediatamente segnalate.

Anche in questo caso, si chiede ex art. 14 *ter*, comma 6, Lettera b), che il ricorrente sia autorizzato a trattenere lo stipendio mensile sino alla concorrenza di euro 1.050,00 nonché il 50% dell'esigua liquidità presente sul libretto postale intestato alla figlia minore [REDACTED].

Si precisa già da ora, per entrambe le posizioni, che l'attivo dovrà essere ripartito secondo l'ordine delle garanzie esistenti e delle prelazioni di legge così come saranno individuate e che ciascun debitore, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione,

proporrà domanda di esdebitazione al fine di dichiarare inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati,

CHIEDONO

che l'Ill.Mo Tribunale di Pescara, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa Voglia:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies, L. 3/2012;

- **Nominare** il Liquidatore nella persona del Dott. Paolo Gigante, già nominato gestore della crisi da sovraindebitamento dall'OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Pescara;

- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;

- **Ordinare** la trascrizione del decreto ad opera del liquidatore;

-**Autorizzare**, ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6, Lettera b) la Sig.ra [REDACTED]

[REDACTED]:

1. a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia lo stipendio mensile percepito;

2. a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia la liquidità presente sul libretto postale nominativo intestato alla minore [REDACTED] (libretto n. 018 116336/33);

3. escludere dalla presente procedura l'autovettura marca Hyundai tg [REDACTED];

- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 6, Lettera b) il sig. [REDACTED]

[REDACTED]:

1. a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia lo stipendio mensile percepito sino alla concorrenza di euro 1.050,00;

2. a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia la liquidità presente sul libretto postale nominativo intestato alla minore [REDACTED] (libretto n. 018 116336/33);

3. disporre che il sig. [REDACTED] versi alla procedura l'importo mensile di euro 50,00 x 48 mesi;

- **Fissare** nel termine di anni 4 (quattro) il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini dell'art. 14 *undecies* e *terdecies* della Legge 3/2012.

Ai fini della disciplina sul contributo unificato si dichiara che il contributo è stabilito in misura fissa ed è pari ad euro 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

A) Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi del 05.03.2019;

B) Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;

C) Relazione particolareggiata a firma del Dott. Pierpaolo Gigante e suoi allegati:

- 1) nomina gestore della crisi [REDACTED];
- 2) accettazione nomina procedura [REDACTED];
- 3) nomina gestore della crisi [REDACTED];
- 4) accettazione nomina procedura [REDACTED];
- 5) verifiche effettuate presso la P.A.;
- 6) Comune di Montesilvano;
- 7) Centrale Rischi Banca d'Italia;
- 8) Centrale Allarmi Interbancaria;
- 9) CRIF;
- 10) Richieste precisazione credito;
- 11) Precisazione credito BNL - mutuo fondiario;
- 12) Precisazione credito BCC;
- 13) Precisazione credito IFIS NPL Spa / AGOS Ducato;
- 14) Lista movimenti conto BNL n. 2798 estinto;
- 15) Richiesta estratto conto BNL n. 2798 estinto;
- 16) Estratto conto BCC n.852 estinto;
- 17) Estratto conto BCC n.955 estinto;
- 18) Lista movimenti Postepay ricaricabile n.1236 estinto;
- 19) Estratto conto Postepay Evolution ricaricabile n. 5333171090416088;
- 20) Estratto conto Postepay Evolution ricaricabile n. 5333171086636442;
- 21) Ultime tre dichiarazioni dei redditi (2019 – 2020 – 2021);
- 22) Spese mensili e calcolo soglia povertà Istat;

- 23) Avviso di vendita Esecuzione Immobiliare n. 173/2018 RGE;
- 24) Perizia valutazione immobile;
- 25) Atto di precetto BNL;
- 26) Nota precisazione credito BNL (prestito personale);
- 27) Concessione mutuo n. 18/415180 BCC e piano di ammortamento;
- 28) Comunicazione IFIS NPL S.p.A. acquisizione credito BCC;
- 29) Scheda finanziamento BCC Credito Consumo Spa n. 42183;
- 30) Estratto conto Condominio [REDACTED];
- 31) Preventivo advisor Avv. Manuela Sanità;
- 32) Scheda finanziamento AGOS Ducato n. 54001803;
- 33) Comunicazione IFIS NPL S.p.A. acquisizione credito AGOS Ducato Spa;
- 34) Decreto ingiuntivo IFIS NPL Spa;
- 35) Stima valore autoveicolo;
- 36) Accordo transattivo UNIPOL SAI;
- 37) Dichiarazione sostitutiva acquirente autovettura;
- 38) Ultime buste paga [REDACTED];
- 39) Estratto conto Libretto Postale n. 000013987827 cointestato;
- 40) Estratto conto Libretto nominativo n. 018 116337/34 [REDACTED];
- 41) Estratto conto Libretto nominativo n. 018 116336/33 [REDACTED];
- 42) Elenco arredi [REDACTED] e relativa stima;
- 43) Ultime buste paga e proroga contratto di lavoro a t.d. [REDACTED];
- 44) Buste paga [REDACTED] - Ristorante "[REDACTED]";
- 45) Unilav e buste paga [REDACTED] - [REDACTED];
- 46) Estratto conto n. 520 018 400955-54 e piano amm. mutuo n. 018/412530 BCC;
- 47) Lettera di licenziamento [REDACTED];
- 48) Anticipi TFR [REDACTED];
- 49) Scheda prestito personale n. 054001803 AGOS Ducato Spa;
- 50) Buste paga anno 2017 Ristorante "[REDACTED]";
- 51) Verbale conciliazione sindacale [REDACTED] - [REDACTED];
- 52) Diffida Avv. Sanità;
- 53) Contratto assunzione e buste paga [REDACTED];
- 54) Verbale di conciliazione sindacale [REDACTED];

55) Preventivo Organismo di Composizione della Crisi.

Salvis Juribus

Pescara, 24.05.2022

Avv. Manuela Sanità